



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente rel.

Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere

Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 07.11.2023, iscritta al n. 311/2023 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 07.03.2024

d a

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia, come da procura generale in atti.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

ROSSI ANTONELLO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manerba e Giambattista Manerba del foro di Brescia, domiciliatari giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 414 del 2023 del Tribunale di Brescia.

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di previdenza
obbligatoria



Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza appellata n.414/2023, pubblicata in data 4 ottobre 2023, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto da Rossi Antonello nei confronti dell'Inps e ha condannato quest'ultimo ente all'accredito della contribuzione figurativa di apprendista artigiano nel periodo dal gennaio 1978 al 31 dicembre 1979, compensando tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale, dopo aver dato atto che il ricorrente una volta presa visione del proprio estratto conto aveva constatato la mancanza di contribuzione nel suddetto periodo e per questa ragione aveva segnalato all'Inps l'omissione, chiedendo l'aggiornamento del conto assicurativo per il periodo non coperto da contribuzione, con l'accredito della contribuzione figurativa all'epoca riconosciuta per gli apprendisti artigiani, ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps, trattandosi di eccezione generica, non avendo l'ente indicato la data di decorrenza della stessa.

Quanto al merito, ha rilevato che per quanto fosse vero che il libretto di lavoro del ricorrente non indicasse che questi,



una volta assunto alle dipendenze della società Tail Oxal s.r.l. nell'anno 1977, avesse lavorato in qualità di apprendista artigiano, questa qualifica risultava invece dal Mod. C/2 compilato dall'Ufficio di Collocamento dell'epoca e trasmesso all'Inps.

Poiché inoltre l'ente previdenziale aveva riconosciuto questa qualifica per il periodo dall'1 ottobre 1977 al 31 dicembre 1977 e poi dall'1 gennaio 1980 al 31 agosto 1980, omettendo lo stesso riconoscimento nel periodo intermedio, ha ritenuto che ricorressero elementi presuntivi sufficienti per affermare che sino al 31 agosto 1980, il Rossi avesse lavorato quale apprendista artigiano, non essendo all'epoca possibile un contratto di apprendistato ad intermittenza.

Ha quindi affermato il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva ed ha condannato l'Inps all'accredito della contribuzione figurativa di apprendista artigiano anche per gli anni 1978 e 1979 (non coperti da alcuna contribuzione), trattandosi di contribuzione appunto figurativa, rispetto alla quale l'ente previdenziale non vantava alcun credito contributivo nei confronti del datore di lavoro di allora (dipendendo l'accredito dei contributi unicamente dalla situazione di fatto accertata in giudizio, del riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di apprendista artigiano ai sensi dell'art.28 della l.25 del 1955).

Contro la sentenza l'Inps ha proposto appello



impugnando il capo della decisione che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione dei contributi di cui il ricorrente aveva richiesto l'accredito.

Rossi Antonello si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita accoglimento.

1) Il Rossi ha agito in giudizio per ottenere dall'Inps l'accredito dei contributi figurativi all'epoca previsti per gli apprendisti artigiani, nel periodo compreso tra l'**1 gennaio 1978** e il **31 dicembre 1979** (due anni).

Il ricorrente ha dedotto che una volta presa visione del proprio estratto conto previdenziale da cui risultava un vuoto contributivo nel suddetto periodo, in data **29 novembre 2019**, ha presentato all'Inps domanda di aggiornamento e regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante l'accredito, per il suddetto periodo, dei contributi figurativi e l'Inps ha respinto la sua domanda.

E' pacifico che il Rossi non abbia ancora maturato i requisiti per accedere alla pensione e non abbia neppure proposto la relativa domanda.

.....



2) Con il gravame l'Inps si duole che il giudice di primo grado, accogliendo la domanda del ricorrente, abbia dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione in primo grado.

Rileva che in materia contributiva la prescrizione dei contributi previdenziali, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è rilevabile d'ufficio e pertanto la mancata allegazione da parte propria del momento di decorrenza del termine di prescrizione è del tutto irrilevante, trattandosi di un dato che ben avrebbe potuto essere individuato d'ufficio dal medesimo giudicante, stante l'esclusività della disciplina legale in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale.

Osserva che nella specie i contributi figurativi di cui il ricorrente ha chiesto l'accredito riguardano gli anni 1978 e 1979, laddove la domanda amministrativa volta ad ottenere il loro accredito è stata presentata soltanto in data 29 novembre 2019, a distanza di più di 40 anni dalla maturazione del relativo diritto.

Sarebbe pertanto evidente, secondo l'ente appellante, l'intervenuta prescrizione dei suddetti contributi (sia che si consideri il termine quinquennale di cui all'art.3, commi 9 e 10, della l.335/1995, sia che si consideri la prescrizione decennale previgente), con conseguente impossibilità di loro accredito, essendo peraltro pacifico in giurisprudenza che la prescrizione dei contributi previdenziali riguardi ogni tipo di contributo, ivi compreso quello figurativo.



La censura è fondata.

In primo luogo, ha certamente ragione l'Inps quando rileva che in materia contributiva la prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio, per cui il fatto che l'ente previdenziale nel sollevare la relativa eccezione non ne indichi la decorrenza (o non indichi la durata del termine prescrizionale), non è idoneo a fondare una pronuncia di inammissibilità dell'eccezione, essendo tenuto il giudice ad individuare direttamente i dati mancanti, anche perché nella materia vige una precisa disciplina legale che il giudicante è tenuto ad applicare.

Ed invero, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, per le contribuzioni, alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e/o ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione (cfr.tra le varie, Cass.31345 del 2018).

In secondo luogo, la giurisprudenza è altrettanto consolidata nell'affermare che la prescrizione riguarda qualsiasi tipo di contribuzione ivi compresa quella figurativa.

La Corte di Cassazione ha chiarito che nel panorama legislativo è presente una molteplice varietà di contributi



(obbligatori, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) rispetto ai quali, anche in considerazione della diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare e alla diversa legislazione vigente nel tempo; ma le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali ed ancor più sul regime prescrizione, per cui pur dandosi atto della diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare a prescrizione tutti i contributi, nell'accezione lata (cfr.Cass.672/2018 e 28605/2018, nonché le numerose sentenze successive che seppure relative ad una contribuzione figurativa diversa da quella per cui è causa – si trattava della contribuzione figurativa prevista nel caso di mobilità - , hanno affermato principi generali di cui sopra che valgono per ogni tipo di contribuzione, figurativa e non, e, nell'ambito della contribuzione figurativa, per ogni tipo di contributo sia esso riferito ad un istituto piuttosto che ad un altro).

Né rileva l'eventuale inerzia dell'ente previdenziale nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito o il diritto contributivo ha una



sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizione dello stesso credito o diritto contributivo.

Se questi sono i principi, deve pertanto escludersi che la contribuzione figurativa rivendicata dal Rossi e all'epoca prevista dalla legge per gli apprendisti di ditta artigiana, non soggiaccia ad alcuna prescrizione, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa non comportasse all'epoca appositi versamenti contributivi da parte del datore, non più recuperabili dall'Inps una volta intervenuta la prescrizione.

Si tratta in ogni caso di contribuzione figurativa che in quanto tale, alla luce dei principi generali di cui sopra, facendo parte dell'ampia categoria della contribuzione previdenziale, è colpita da prescrizione.

Si è appena che il credito o il diritto contributivo ha una sua autonoma esistenza che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, e dunque anche dall'esistenza o meno della relativa provvista e/o dalla recuperabilità della stessa, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto.

Il diritto al contributo (figurativo e non), dunque, non



perde la sua natura di contributo neppure se lo stesso non si accompagna all'obbligo di un corrispondente versamento da parte del datore di lavoro.

Peraltro, neppure è vero che all'epoca che qui rileva il datore di lavoro non fosse tenuto ad alcun versamento contributivo, posto che l'art.22 della l.n.25 del 1955, in materia di apprendistato, prevedeva comunque un versamento contributivo (attraverso le c.d. marche) per quanto attiene alle assicurazioni sociali contro la malattia, gli infortuni sul lavoro ecc....

Non scalfisce questa conclusione neppure la difesa del Rossi secondo cui nella specie si verterebbe nell'ambito di un'ipotesi di mero errore materiale commesso dall'ente previdenziale, che avrebbe omissso l'accreditamento dei contributi figurativi nel periodo in questione (avendoli invece accreditati nel periodo immediatamente anteriore e in quello immediatamente successivo dell'apprendistato).

In verità, l'odierna causa non è insorta per la correzione di un mero errore materiale dell'ente (mai riconosciuto da quest'ultimo), bensì per ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di apprendistato anche nel periodo in cui l'Inps non ha accreditato i contributi figurativi asseritamente mancanti, non risultando la qualifica di apprendista indicata nel libretto di lavoro e risultando indicata in maniera assai confusa nel modello inviato all'Ufficio di Collocamento dal datore di lavoro del



Rossi dell'epoca, ove la qualifica è sì segnata, ma con decorrenza dal 25 luglio 1977 (e apparente cessazione al successivo 15 ottobre 1977 – cfr.doc.11 fasc.1° grado ricorrente -).

Tanto è vero che il giudice di primo grado ha compiuto il relativo accertamento (ormai passato in giudicato, non essendo stato fatto oggetto di impugnazione il relativo capo della decisione – art.329 c.p.c. -), senza peraltro mai fare riferimento ad alcun errore materiale commesso dall'ente previdenziale, ma vagliando una pluralità di dati e elementi presuntivi che ha ritenuto idonei a provare l'assunto del lavoratore circa la sussistenza di un rapporto di apprendistato artigiano anche nei due anni in questione, non coperti dalla relativa contribuzione figurativa.

Una volta affermato che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps non è inammissibile e riguarda anche i contributi figurativi, non può che dichiararsi l'estinzione del diritto del Rossi all'accredito dei contributi figurativi per cui è causa, essendo abbondantemente decorso il termine prescrizionale applicabile (di 5 o 10 anni, il dato è indifferente, visto il tempo trascorso), decorrente dalla data in cui i contributi in questione avrebbero dovuto essere accreditati: il Rossi ha rivendicato l'accredito di contributi relativi agli anni 1978 e 1979 soltanto nel 2019.

Ne deriva che non può configurarsi alcun obbligo



dell'ente previdenziale di provvedere all'accredito della contribuzione figurativa in esame, essendosi ormai prescritto il relativo diritto.

La sentenza in punto va dunque riformata con conseguente rigetto della domanda proposta dal Rossi, volta ad ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva con il riconoscimento di detta contribuzione figurativa.

.....

3) In ogni caso, soltanto per completezza, deve darsi atto di un'altra argomentazione giuridica (esposta in primo grado dall'Inps) sarebbe idonea a giustificare il rigetto della domanda avanzata dal Rossi.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assicurato non ha alcun diritto di agire per ottenere l'accredito di contributi (figurativi e non), se non quando lo stesso versi nelle condizioni per accedere alla pensione ed i contributi omessi non si siano prescritti, e ciò anche nel caso in cui l'ente previdenziale, creditore dei contributi, sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima del verificarsi della prescrizione e non si sia tempestivamente attivato per il recupero.

Qualora invece i contributi si siano prescritti, la tutela del lavoratore si realizza non attraverso l'accredito automatico dei contributi omessi, bensì con la costituzione della rendita vitalizia ex art.13 della l.1338/1962, la cui disciplina prevede il



versamento della necessaria riserva matematica da parte del datore di lavoro.

Ed invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta ad ottenere l'accertamento e la condanna dell'ente previdenziale alla "regolarizzazione" della posizione contributiva (in virtù del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art.2116, comma 1, c.c.), nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in favore dell'assicurato il rimedio di cui all'art.2116, comma 2, c.c. e la facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art.13 della l. 1338 del 1962 (cfr. Cass.2164 del 2021, Cass.6722 del 2021, Cass.3491 del 2014 e Cass.6569 del 2010, citata pure dall'Inps).

La fattispecie di assicurazione sociale va infatti scomposta in due rapporti distinti e tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest'ultimo ente al datore di lavoro.

Vi è poi un terzo rapporto collegato, quello sottostante



tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l'obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.

Tale regime si ricava dalla previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia assume la veste di debitore verso l'ente assicuratore, anche per la parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

Dalla scomposizione dei diversi rapporti deriva che l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio.

Ciò spiega perché il primo comma dell'art. 2116 c.c., nel sancire il principio dell'automaticità delle prestazioni, si riferisce alle prestazioni previdenziali (e non alla regolarità contributiva o all'accredito figurativo di contributi non pagati) e prevedendo che le prestazioni previdenziali siano dovute anche quando l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi, àncora l'operatività del principio alla richiesta di dette



prestazioni da parte del lavoratore (e dunque, quando si tratti di contributi, alla domanda di pensione).

E' poi noto che la legittimazione ad agire secondo la previsione dell'art. 81 c.p.c., è una condizione dell'azione che presuppone di norma l'astratta riferibilità del diritto sul piano normativo a colui che agisce, secondo lo schema regolatore del diritto oggetto del giudizio.

Ne deriva che siccome i singoli soggetti nell'ambito dei rapporti di cui si è detto (contributivo, previdenziale, di provvista) non hanno alcuna titolarità di diritti ed obblighi nei confronti di coloro che non sono parte del singolo rapporto e restano al di fuori dei rapporti medesimi, la legittimazione ad agire in giudizio sussiste solo in relazione ai rapporti in cui ciascuno è parte (l'Inps e il datore di lavoro obbligato al versamento dei contributi, oppure l'Inps e l'assicurato che intende ottenere una prestazione previdenziale, oppure ancora, il lavoratore ed il datore di lavoro obbligato a versare i contributi); sulle questioni che attengono agli altri rapporti si determina invece il difetto di legittimazione processuale (salva la possibilità di intervenire ad adiuvandum), sia pure per ottenere pronunce di mero accertamento.

Sulla scorta di questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha dunque affermato, ad esempio, che il lavoratore non ha azione verso gli enti previdenziali per costringerli all'azione di recupero dei contributi, dovendo a tal fine agire per



il versamento nei confronti del datore di lavoro quando i contributi non siano prescritti. Allo stesso modo, sempre quando i contributi non siano prescritti, non ha neppure alcuna azione per ottenere l'accredito dei contributi omessi, non esistendo un incondizionato diritto all'automaticità dell'accredito contributivo, non previsto da alcuna norma, ma solo il diritto all'automaticità delle prestazioni previdenziali, quando queste vengano richieste.

Ecco perché, sotto quest'ultimo profilo, si è affermato che l'azione a tutela della posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro, passa attraverso la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta ed in tal caso va chiamato necessariamente in giudizio anche l'Ente previdenziale in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020).

Quando invece i contributi sono prescritti la tutela del lavoratore si esplica con il diritto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, poichè tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass.n. 27660 del 2018).

Da questi principi si evince che l'obbligazione



contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella parte maggiore (ex art. 2115 c.c.) ovvero nell'intero, e ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'istituto previdenziale né per far accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né per chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui al cit.art.13 della l.1338 del 1962 (Cass. 3491 del 2014), magari contestualmente agendo nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso delle somme sborsate a questi fini.

In questo modo, il lavoratore ha diritto di eliminare, appunto attraverso la costituzione della rendita vitalizia, il documento pensionistico conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti ed ormai prescritti.

Come detto, non è invece prevista, neppure in questo caso, la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e prima della sussistenza dei requisiti per accedere alla pensione.

In definitiva, riassumendo, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, la tutela dell'assicurato si realizza, nel rispetto della distinzione dei tre rapporti di cui si è detto in premessa (previdenziale, contributivo



e di provvista) anzitutto, attraverso il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali ex art.2116, comma 1, c.c., in base al quale la prestazione pensionistica spetta al lavoratore anche nel caso di omesso o incompleto versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, ma ciò soltanto quando la contribuzione non si sia prescritta e, soprattutto, vi sia domanda di prestazione pensionistica (per il cui accesso o per il cui ammontare sia indispensabile la contribuzione omessa).

Quando invece i contributi siano prescritti, la tutela dell'assicurato si realizza tramite la costituzione della rendita vitalizia ai sensi art.13 della l.1338 del 1962, la cui disciplina prevede il versamento della necessaria riserva matematica da parte del datore di lavoro o dello stesso lavoratore.

Infine, al lavoratore è sempre riconosciuta l'azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art.2116 c.c., per la lesione dell'integrità della propria posizione assicurativa, esperibile anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nelle forme della condanna generica al risarcimento del danno.

Applicando questi principi al caso del Rossi, deve escludersi che questi non avendo ancora maturato i requisiti per accedere al pensionamento (peraltro mai chiesto), abbia il diritto di agire per ottenere la "regolarizzazione" della propria posizione contributiva con l'accredito dei contributi figurativi



per cui è causa.

Egli semmai, essendosi i contributi ormai prescritti, ben può agire nei confronti dell'Inps per ottenere la copertura del vuoto contributivo con l'istituto della rendita vitalizia ai sensi art.13 della l.1338 del 1962, rivalendosi poi nei confronti del datore di lavoro dell'epoca, il quale con la sua condotta (non avendo indicato correttamente la qualifica di apprendista nel libretto di lavoro e non avendo neppure compilato correttamente il modello inviato all'ufficio di collocamento, ove la trascrizione delle date della qualifica è assai confusa), si è reso responsabile del vuoto contributivo.

Anche sotto questo profilo la domanda del Rossi non avrebbe potuto trovare accoglimento, non prevedendo l'ordinamento giuridico in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro o di mancato accredito dei contributi figurativi a causa della condotta datoriale, un diritto del lavoratore alla regolarizzazione delle posizione assicurativa a carico dell'Inps (con applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, che, come visto, opera soltanto nel caso di domanda della prestazione previdenziale, oltre che di contribuzione non prescritta).

.....

4) La novità della questione trattata (con riferimento alla prescrizione dei contributi figurativi in un caso come quello di specie), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di



entrambi i gradi di giudizio.

PQM

Riforma la sentenza n.414/2023 del Tribunale di Brescia
e respinge il ricorso di primo grado proposto da Rossi Antonello;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di
entrambi i gradi di giudizio.

Brescia, 7 marzo 2024

Il Presidente Est.

(dott.ssa Giuseppina Finazzi)

